

Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale

Capo I - Norme generali

Art. 1

Finalità

Roma Capitale, in applicazione della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 della legge n. 59/97 e dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/97 programma, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva nella città considerandola elemento qualificante della vita sociale, a rimuovere le discriminazioni esistenti e a determinare condizioni di pari opportunità per l'accesso alla pratica sportiva.

Per il perseguimento di tali finalità, l'Amministrazione comunale promuove il coordinamento delle diverse realtà sportive operanti nella città e, per la realizzazione delle iniziative e degli interventi di propria competenza, si avvale della collaborazione del CONI e dell'Associazionismo sportivo, anche attraverso l'affidamento in concessione di impianti sportivi comunali.

Art. 2

Definizione e classificazione degli impianti sportivi comunali

Ai fini del presente regolamento, si considerano impianti sportivi di proprietà comunale gli impianti sportivi e le strutture sportive scolastiche insistenti su beni disponibili ed indisponibili, realizzati su terreno comunale direttamente e/o acquisiti a seguito di convenzioni o in virtù della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 e della legge n. 724 del 23 dicembre 1944 (art. 39). Si intendono escluse le palestre scolastiche dove operano i centri sportivi municipali per i quali si redigerà apposito regolamento.

Gli impianti sportivi comunali sono suddivisi in:

- "Grandi impianti": impianti sportivi di grandi dimensioni e dotati di servizi abilitati anche allo svolgimento di manifestazioni agonistiche di interesse nazionale ed internazionale con presenza di pubblico;
- "Complessi sportivi": impianti polifunzionali e impianti monofunzionali con bacino di utenza intermunicipale;
- "Impianti di rilevanza municipale": impianti monofunzionali, compresi quelli insistenti su aree scolastiche, con bacino di utenza prevalentemente municipale.

La Giunta Comunale, su proposta del Dipartimento competente, sentito il parere del Municipio interessato, provvede a classificare ciascun impianto ai fini di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 3

Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale, la revoca della stessa, l'esecuzione dei lavori all'interno degli impianti, la

programmazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività che si svolgono negli impianti stessi. Esso si applica anche agli impianti sportivi realizzati da terzi su aree di proprietà del Comune.

Capo II - Concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale

Art. 4

Affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali

All'affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali, secondo le modalità previste nel presente Regolamento, si provvede con determinazione dirigenziale:

- del competente dirigente Comunale per i "grandi impianti" ed i "complessi sportivi";
- del competente dirigente del Municipio per gli "impianti di rilevanza municipale".

Con provvedimenti deliberativo, adeguatamente motivato, la Giunta comunale, o il Consiglio di Municipio per gli impianti di rilevanza municipale, in deroga agli artt. 7 e 9 del presente Regolamento, in casi del tutto eccezionali e solo se, nei sei mesi precedenti, la procedura di gara prevista dal presente Regolamento si sia conclusa esiti negativi (vale a dire con nessuna offerta valida pervenuta), possono procedere direttamente all'affidamento dei singoli impianti sportivi, per un periodo non superiore a un anno e non rinnovabile.

La concessione per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di cui al presente regolamento può essere disposta a favore del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, di Enti, Fondazioni, Associazioni, Imprese singole o associate, persone giuridiche, che siano affidatari di non più di due impianti sportivi e che abbiano, fra gli scopi sociali, quello della diffusione della pratica dell'attività motoria e sportiva e sempreché l'utilizzazione sia ispirata al soddisfacimento del pubblico interesse.

Art. 5

Canone di concessione

Il canone di concessione è stabilito mediante gara pubblica e costituisce uno dei criteri di valutazione delle offerte.

Nel caso di esecuzione di lavori di potenziamento e miglioria degli impianti, che dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione, la somma dovuta viene decurtata del valore degli investimenti realizzati.

Art. 6

Accesso agli impianti e tariffe

La gestione delle prenotazioni ai corsi ed alle attività ordinarie previste negli impianti sportivi comunali è centralizzata ed avviene per mezzo di un centro unico di prenotazioni gestito da Roma Capitale.

Gli accessi agli impianti sono regolati attraverso una carta, nominativa e specifica per ogni singola disciplina sportiva, che consente l'ingresso presso qualsiasi impianto.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare all'utenza (atleti e società sportive) le tariffe stabilite dall'Amministrazione Capitolina.

Il concessionario ha, inoltre, l'obbligo di applicare le tariffe agevolate per particolari categorie di utenti, come ad esempio quelle stabilite dall'Unità Organizzativa Socio Educativa Culturale Sportiva (U.O.S.E.C.S.) del Municipio territorialmente competente.

Art. 7

Avviso pubblico e presentazione delle domande

Alla scelta del concessionario si procede mediante "Avviso Pubblico" da affiggersi negli appositi spazi murali dislocati nella città, da pubblicarsi su almeno tre quotidiani cittadini o con pagina cittadina nonché da pubblicizzare sul sito internet di Roma Capitale, in mostra sulla home page per almeno 10 giorni.

Entro i termini stabiliti dall'Avviso Pubblico, gli Organismi interessati devono far pervenire, personalmente o tramite posta, al Dipartimento competente (o, nel caso di Impianti di rilevanza municipale, al Municipio competente per territorio) domanda redatta in carta semplice, sottoscritta dal Legale Rappresentante, contenuta in busta chiusa e sigillata sulla quale, oltre alla denominazione dell'Organismo, deve essere indicato espressamente l'impianto del quale si chiede la concessione.

I concorrenti devono allegare alla domanda la seguente documentazione amministrativa:

- copia autentica dell'atto costitutivo, redatto in conformità alla legislazione vigente, in cui sia fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione della pratica sportiva;
- fotocopia della scheda di attribuzione della partita IVA e/o del Codice Fiscale;
- copia dell'atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del Rappresentante Legale (nel caso di società, tali dati devono risultare dal certificato di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio) con dichiarazione sotto la propria responsabilità, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, di avere la piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione anche ai sensi dell'art. 32 quater del Codice Penale come sostituito dalla L. n. 461 del 15 novembre 1993;
- dichiarazione di presa visione del disciplinare di concessione.

Per le Associazioni e Società sportive può essere allegata l'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

I concorrenti devono altresì presentare, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica:

- la documentazione attestante le esperienze nella gestione di impianti sportivi (con particolare riferimento alla tipologia dell'impianto messo a bando) e nella organizzazione delle discipline sportive da praticarsi nell'ambito di cui si chiede la concessione, nonché nella realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive di rilevanza sociale e promozionale;

- il programma di “gestione delle attività sportive” (attività praticate e loro valenza: scolare, sociale, promozionale, agonistica; bacino potenziale di utenza; personale docente; promozione di attività poco diffuse);
- il programma di “gestione operativa” dell’impianto (programma di utilizzazione: orari, frequenze, stagionalità, organizzazione del personale, programma di funzionamento: impianti tecnici, manutenzione, approvvigionamento e mantenimento, custodia) con l’analisi dei costi relativi, suddivisi per componenti di costo;
- la pianta organica e le figure professionali del personale tecnico abilitato, tecnico-sportivo ed amministrativo che si intendono impiegare nella conduzione dell’impianto nonché la descrizione della tipologia del rapporto lavorativo;
- la documentazione relativa ad iniziative sportive realizzate nel quartiere e nel Municipio ove ha sede l’impianto sportivo;
- il programma di promozione e comunicazione per una valorizzazione ottimale dell’impianto e la disponibilità a concedere al Comune spazi ad uso sponsorizzazione;
- ogni altra documentazione in grado di comprovare il possesso di una capacità tecnica e di gestione in grado di assicurare la pratica di tutte le discipline sportive indicate nel progetto di gestione dell’impianto di cui si chiede la concessione;
- eventuale certificazione di “qualità” rilasciata dall’Amministrazione comunale o da un ente certificatore riconosciuto dalle competenti autorità, attestante la qualità dei servizi svolti e/o dell’organizzazione apprestata.

Il rappresentante legale dell’Organismo concorrente deve formalmente dichiarare che il sodalizio rappresentato si trova nel pieno esercizio dei suoi diritti. Tale situazione deve sussistere anche al momento dell’eventuale assegnazione.

Art. 8

Progetti di nuovi impianti e/o potenziamento e miglioria di impianti esistenti

Nel caso di realizzazione di nuovi impianti su aree comunali e, nel caso in cui, per l’impianto sportivo di proprietà comunale messo al bando, sia espressamente indicata la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, per un migliore suo utilizzo, il concorrente deve allegare, alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, un progetto preliminare redatto ai sensi delle normative vigenti in materia.

Il concorrente può altresì presentare, di propria iniziativa, un progetto preliminare per interventi aggiuntivi ad integrazione di quelli previsti dal bando.

Il concessionario si impegna, altresì, ad effettuare direttamente, ovvero ad appaltare a terzi, i lavori sopra indicati, sulla base del progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione, comprensivo della dichiarazione di conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, come previsto dall’art. 2 della Legge n. 13/89 e s.m.i.

I lavori devono essere eseguiti nei termini stabiliti dall’Amministrazione e previsti nel disciplinare di concessione, nel rispetto della normativa vigente in materia. In ogni caso il canone di concessione decorre dal mese successivo a quello previsto per la conclusione dei lavori.

Alla medesima procedura sono assoggettati i progetti presentati dal concessionario qualora l'impianto necessiti di interventi per il ripristino funzionale e per l'adeguamento alle normative vigenti.

Le opere eseguite restano di proprietà del Comune senza diritto al rimborso delle spese sostenute dal concessionario.

Al controllo ed alla vigilanza in fase di esecuzione delle opere provvede una apposita commissione di collaudo, le cui spese sono liquidate dal concessionario a mezzo della somma a disposizione all'uopo prevista nel quadro economico dei lavori. Per il collaudo delle opere si applica la normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Deve essere presentata dalla Direzione Lavori la domanda per il rilascio del certificato di agibilità secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Al momento della presentazione della domanda da parte del concessionario per l'approvazione di progetti di potenziamento e miglioria, l'Ufficio Promozione Sportiva e Gestione Impianti comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i. e cura l'istruttoria dei progetti ed il conseguente rilascio del provvedimento concessorio secondo quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento alla Legge n. 662/96.

Art. 9

Criteri di aggiudicazione della concessione

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, in relazione agli elementi di valutazione di seguito descritti e il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.

La valutazione delle offerte verrà effettuata dalla commissione di gara sulla base della documentazione presentata, nonché sulla base di un eventuale approfondimento istruttorio tenendo conto dei seguenti criteri oggettivi di valutazione:

- (20) punti: programma di gestione operativa delle strutture, manutenzione ordinaria, pulizia, amministrazione, conduzione generale, orari e tempi di apertura;
- (20) punti: programma di manutenzione straordinaria migliorativa;
- (10) punti: programma di attività sportive ed incentivazione di attività sportive differenziate (scolastiche, agonistiche, promozionali);
- (10) punti: programma di attività ricreative, educative, di aggregazione;
- (5) punti: precedenti esperienze di attività riconducibili a quelle oggetto di concessione;
- (35) punti: canone annuo offerto al comune.

Il mancato rispetto di uno dei punti programmatici comporta la revoca immediata della concessione, con perdita della cauzione.

Art. 10

Composizione della Commissione giudicatrice

La Commissione sarà composta da 5 membri: uno nominato dall'Assessore allo Sport di Roma Capitale, uno nominato dal Direttore del Dipartimento Sport di Roma Capitale, uno estratto a sorte tra gli atleti con tessera in corso di validità nella principale disciplina sportiva praticata nell'impianto messo a gara, due nominati dai Presidenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche aventi diritto che, al 31 dicembre dell'anno precedente, risultavano avere il maggior numero di tesserati nelle discipline sportive praticate nell'impianto messo a gara.

Ogni Associazione potrà nominare un membro della Commissione. Per avere diritto alla nomina di un membro della Commissione, ogni Associazione dovrà:

- essere iscritta nel registro delle Società Sportive riconosciute dal CONI;
- avere sede nel comune di Roma;
- non partecipare alla gara.

Art. 11

Durata della concessione

La concessione degli impianti sportivi comunali ha la durata di sei anni.

Qualora il concessionario sia stato autorizzato ad eseguire interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o di ripristino funzionale dell'impianto sportivo, la Giunta comunale o il Consiglio municipale, secondo la rispettiva competenza, approva un prolungamento della concessione fino ad un massimo di 30 anni, rapportando l'impegno economico-finanziario da sostenere al canone annuo dovuto.

L'intervento può essere autorizzato soltanto se il relativo progetto viene presentato all'Amministrazione comunale almeno due anni prima della scadenza della concessione, fatti salvi i vigenti rapporti di concessione che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono già entrati nell'ultimo biennio di validità.

In casi particolari e per necessità motivate, qualora l'impegno economico-finanziario da sostenere dia luogo ad un periodo superiore al suddetto termine massimo, la concessione può essere ulteriormente prolungata. Questa decisione è subordinata alla previa determinazione da parte della Giunta comunale e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi, la cui osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti.

Alla scadenza del sopraindicato periodo, il concessionario deve riconsegnare l'impianto essendo tassativamente esclusa la proroga della concessione.

Art. 12
Rinuncia alla concessione

Il concessionario può rinunciare alla concessione facendone richiesta motivata all'Amministrazione comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale rinuncia ha effetto decorsi 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.

L'impianto deve essere riconsegnato in perfetto stato di agibilità. Per il risanamento di eventuali danni l'Amministrazione comunale potrà valersi della cauzione di cui all'art. 15.

Art. 13
Revoca della concessione

La concessione è sottoposta a revoca - previa diffida a rimuovere entro 30 giorni le inadempienze contestate - per uso improprio dei beni, mutamento degli scopi sociali, violazione delle prescrizioni del presente Regolamento o del disciplinare di concessione o, infine, mancato pagamento di tre rate consecutive di canone. Costituisce, altresì, causa di revoca l'eventuale realizzazione di lavori senza le preventive autorizzazioni, fatti salvi gli interventi relativi al buon funzionamento dell'impianto che non abbiano modificato la tipologia e le cubature originarie e di cui sia stata richiesta autorizzazione all'Amministrazione comunale.

Qualora l'Amministrazione comunale abbia necessità, per motivi di pubblico interesse, di rientrare nel possesso del bene oggetto della concessione, può procedere alla revoca della concessione stessa. In tal caso devono essere comunicati al concessionario i motivi di pubblico interesse, assegnando allo stesso un termine per eventuali controdeduzioni. La riconsegna dell'impianto deve avvenire, a cura del Dipartimento competente, entro un termine non inferiore a tre mesi. Il concessionario al quale sia stata revocata la concessione per motivi di pubblico interesse ha diritto, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo circa il risarcimento dei danni, al rimborso delle spese sostenute per opere di ristrutturazione, potenziamento e miglioria in proporzione alla riduzione della durata della concessione.

Al concessionario al quale sia stata revocata la concessione per motivi di pubblico interesse, viene assegnato, compatibilmente con la disponibilità, un altro impianto della stessa tipologia sportiva secondo le procedure di cui all'art. 4 e per la stessa durata residua della concessione revocata.

Capo III - Impegni derivanti dalla concessione

Art. 14
Obblighi del concessionario

Il concessionario conformerà l'organizzazione dell'impianto sportivo al disposto della normativa in materia di sicurezza e salute introdotta con D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626. In particolare, nell'ottemperare a quanto prescritto dal "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni" introdotto dal Decreto del Ministero della Salute 15 Luglio 2003 n. 388, il concessionario integrerà le attrezzature previste per l'organizzazione di pronto soccorso di un defibrillatore idoneo per

l'utilizzo in sede extra ospedaliera anche ad opera di personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nella attività di rianimazione cardio-polmonare, a norma di legge.

Il concessionario ha l'obbligo:

1. di gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse in conformità alle linee programmatiche dell'Amministrazione comunale e del presente Regolamento;
2. di gestire l'impianto rispettando le modalità e gli obiettivi indicati nei progetti di cui all'art. 7 del Regolamento;
3. di corrispondere anticipatamente il corrispettivo di cui al precedente articolo 5 entro il quinto giorno di ciascun mese. In caso di morosità per oltre due mesi il concessionario è invitato ad effettuare il pagamento (oltre gli interessi al tasso legale nel frattempo maturati) entro 30 giorni. Qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine, l'Amministrazione comunale, revocata la concessione, procede al recupero delle disponibilità del bene con provvedimento di autotutela del Sindaco o del Presidente del Consiglio municipale, secondo le rispettive competenze;
4. di compilare e pubblicare sul proprio sito internet, entro il 30 Settembre di ogni anno, la scheda di rilevamento statistico riguardante l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
5. di pubblicare sul proprio sito internet, entro il 30 Settembre di ogni anno, il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto e delle attività svolte nell'anno sportivo precedente. Tale rendiconto deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Organismo concessionario;
6. di vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, delle norme del Regolamento igienico sanitario vigente; dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte delle vigenti disposizioni per le attività consentite dalla concessione;
7. di consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di funzionari dell'Amministrazione comunale a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento ed alla conduzione tecnica dell'impianto, allo stato di conservazione dei beni in concessione, in relazione al quale può essere prescritta l'esecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari;
8. di impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto e comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune dandone avviso, senza indugio, alle Autorità competenti;
9. di rispondere di tutti i danni causati a ciascuna parte del complesso sportivo e relative pertinenze, a chiunque fossero imputabili;
10. di contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità -civile verso terzi derivanti al concessionario per danni a persone od a cose in conseguenza di tutte le attività gestite con massimale minimo di Euro 1.000.000 unico per catastrofe e per danni a persone e a cose;
11. di rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle norme in materia. Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna a contrarre-

apposita polizza assicurativa con massimale minimo di Euro 1.000.000 per i danni che possano derivare al personale stesso durante l'attività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;

12. della conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile d'impianto. Devono, inoltre, essere comunicati al Comune i nominativi dei tecnici-sportivi, degli addetti all'impianto del sopraindicato responsabile, i quali devono partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento curati dall'Amministrazione comunale ritenuti obbligatori;
13. di provvedere all'adeguamento delle strutture alla normativa vigente con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche nonché di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti a cura e spese del concessionario senza che questi possa nulla pretendere dall'Amministrazione, ritenendosi eventuali migliorie o addizioni acquisite al patrimonio comunale senza diritto ad alcun indennizzo salvo riconoscimento ai soli fini del prolungamento della concessione;
14. dell'intestazione a proprio nome dei contratti per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e prodotti per il riscaldamento;
15. del pagamento di tutte le imposte, tasse e assicurazioni relativi all'impianto in concessione;
16. di mettere l'impianto a disposizione gratuita per manifestazioni sportive promosse o gestite dall'Amministrazione comunale fino ad un massimo di 12 giornate per anno, la cui data deve essere concordata nel rispetto delle attività già programmate e confermata almeno 45 giorni prima dell'effettivo svolgimento. L'impegno può essere mutato in una disponibilità almeno equivalente;
17. di pagare tutte le spese di collaudo degli impianti realizzati ovvero degli interventi di potenziamento e miglioria secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento;
18. di pagare i diritti di istruttoria secondo quanto disposto dall'Amministrazione comunale;
19. di esporre all'esterno dell'impianto apposite tabelle indicanti la proprietà "ROMA CAPITALE - IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO" secondo i modelli forniti dall'Ufficio Promozione Sportiva e Gestione Impianti nonché le tariffe praticate all'utenza per ogni singola disciplina o attività. Su tutto il materiale pubblicitario prodotto, inoltre, deve comparire la scritta "ROMA CAPITALE - IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO". Il concessionario deve, altresì, rendere disponibile l'impianto per progetti di sponsorizzazione posti in essere dall'Amministrazione comunale ed i cui proventi siano ripartiti tra l'Amministrazione stessa ed il concessionario. I contratti di sponsorizzazione stipulati direttamente dal concessionario medesimo devono avvenire nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni già approvati dall'Amministrazione comunale ed essere a questa segnalati entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Il concessionario può gestire con idonee strutture il "servizio ristoro" osservando quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia e previa autorizzazione da parte del Comune. In occasione di manifestazioni non a carattere sportivo organizzate all'interno dell'impianto sportivo, che dovranno comunque essere autorizzate dall'Amministrazione comunale, il concessionario deve osservare, e far osservare, il limite massimo delle persone ammissibili nello stesso stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

20. di gestire l'impianto nel rispetto dei criteri di ripartizione delle fasce orarie di utilizzo stabilite con l'Amministrazione comunale per garantire i programmi dell'attività scolastica e di quella sportiva di base ed in particolare:
- a. nelle fasce orarie antimeridiane dei giorni feriali l'impianto deve essere reso disponibile per lo svolgimento delle attività programmate con le scuole entro il mese di giugno dell'anno sportivo precedente. Per tali attività il concessionario deve applicare le tariffe definite dall'Amministrazione comunale d'intesa con l'Autorità scolastica. In mancanza di richieste da parte dei citati Organismi, il concessionario favorisce l'attività di soggetti portatori di handicap o di altre particolari categorie di utenti curando di pubblicizzare tali servizi in collaborazione con il Municipio competente per il territorio. Qualora le fasce orarie antimeridiane non fossero pienamente utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui sopra, il concessionario può promuovere altre attività di carattere promozionale od agonistico.
 - b. nelle fasce orarie pomeridiane deve essere favorita l'attività promozionale di base;
 - c. nel caso di utilizzo dell'impianto per attività agonistica da parte di società che ne facciano richiesta al concessionario, devono essere applicate le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale sia da parte del concessionario sia da parte dei terzi nei confronti dell'utenza.
21. di collaborare con il Municipio competente per territorio per la realizzazione di iniziative estive dirette all'infanzia ed all'adolescenza e per progetti integrati sport-scuola;
22. di pubblicare sul proprio sito internet lo stato di consistenza e descrittivo dell'immobile;
23. di pubblicare sul proprio sito internet le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento;
24. di pubblicare sul proprio sito internet il calendario con gli orari giornalieri di apertura e di chiusura al pubblico, comprese le giornate di chiusura per le attività sportive ed extra sportive di cui al precedente punto 16, per manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al precedente punto 13 ed i progetti di sponsorizzazione di cui al precedente punto 19.

Art. 15

Cauzione

Il concessionario, al momento della firma della concessione, ha l'obbligo di versare una somma pari a tre mensilità del corrispettivo stabilito a titolo di cauzione infruttifera o, in alternativa, produrre fideiussione bancaria o assicurativa per la somma equivalente.

La cauzione verrà restituita alla scadenza della concessione.

Art. 16

Divieto di sub concessione

È fatto assoluto divieto di subconcedere, far gestire a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare la destinazione d'uso pena la revoca della concessione, salvo quanto stabilito al secondo comma del presente articolo.

Il concessionario può affidare la gestione di singole attività sportive programmate nell'impianto ad altro soggetto giuridico, ferma restando la sua piena responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale, alle seguenti condizioni:

- che il soggetto sia in possesso dei necessari requisiti professionali;
- che l'affidamento della gestione delle singole attività venga preventivamente comunicata all'Amministrazione comunale e da questa approvata.

L'utilizzo temporaneo dell'impianto per finalità diverse da quelle previste nel programma di gestione deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale e/o Municipale, in relazione alle rispettive competenze.

Art. 17

Utilizzazione degli impianti

L'Amministrazione comunale può, su richiesta dei Concessionari degli impianti sportivi polifunzionali, autorizzare la gestione di attività ricreative e socioculturali, aperte al pubblico, diverse da quella sportiva la quale deve, comunque, essere prevalente. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto delle normative urbanistiche, della normativa in materia di prevenzione incendi e dei regolamenti edilizi vigenti.

I soggetti concessionari di impianti sportivi possono inoltrare motivata richiesta all'Ufficio Promozione Sportiva e Gestione Impianti allo scopo di modificare la propria forma giuridica per meglio adattarla alle esigenze anche imprenditoriali della gestione in particolare per quanto riguarda l'autonomia patrimoniale. L'Ufficio Promozione Sportiva e Gestione Impianti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, può opporre motivato rifiuto qualora accerti il fine speculativo della richiesta e/o la non rispondenza tra il soggetto originario e quello neo costituito.

All'interno dell'impianto sportivo oggetto di concessione, il concessionario potrà organizzare in autonomia corsi ed attività sportive, di promozione amatoriale e scolastica, agonistiche, ricreative, educative, di aggregazione o di pubblica utilità. Dette iniziative dovranno essere di volta in volta valutate ed autorizzate dall'Amministrazione comunale. Il numero di giorni di chiusura all'utenza dell'impianto per questo tipo di attività/eventi non potrà essere superiore a (3) in un mese e (20) in un anno.

Capo IV - Norma transitoria

Art. 18

Norme transitorie

Gli impianti occupati senza titolo o con gestioni scadute devono essere immediatamente messi a gara.

Le concessioni esistenti con vita residua inferiore a sei mesi a partire dalla data di approvazione del presente regolamento saranno portate a naturale scadenza, quelle con vita residua superiore ai sei mesi saranno oggetto di valutazione specifica da parte di una apposita commissione composta sulla base dei criteri esposti nell'art. 10 del presente Regolamento.

